



TRIBUNALE DI BOLZANO

DECRETO

Il Giudice designato,

- letta la proposta di concordato minore ex art. 74 CCII, presentata da VEAA DI PAFKOVICS ANNA (C.F. PFKNNA92M62Z134C – part. IVA 03094050212), con sede in Funes (Bz), Via Weiden n. 12, con l'avv. Andrea Stacul del Foro di Bolzano,
- esaminata la relazione particolareggiata del gestore della crisi avv. Giovanna Cipolla e la documentazione allegata,
- viste le integrazioni e le modifiche al piano depositate in data 11.03.2024, 15.03.2024 e 25.03.2024,
- ritenuta la competenza di questo Tribunale in composizione monocratica,
- rilevato che la proposta viene formulata da PAFKOVICS ANNA, titolare dell'impresa individuale denominata VEAA di Pafkovics Anna, per debiti d'impresa, per cui la ricorrente non può essere considerata consumatrice ai sensi dell'art. 2 lett. e) CCII,
- ritenuto lo stato di sovraindebitamento della ricorrente, considerata la sussistenza di debiti per un ammontare complessivo indicato pari a € 53.780,95, cui devono essere aggiunti i compensi dovuti all'OCC, indicati in prededuzione,
- rilevato che è stata prodotta la documentazione di cui agli artt. 75 e 76 CCII e che non constano precedenti esdebitazioni, né, allo stato, atti in frode ai creditori;
- preso atto che il gestore della crisi, nella sua relazione particolareggiata, ha attestato la completezza e attendibilità dei dati esposti nella proposta e nei documenti allegati, nonché la convenienza della proposta rispetto all'alternativa liquidatoria per tutto il ceto creditorio,
- infatti, il gestore della crisi evidenzia che la ricorrente non dispone di alcun bene e che pertanto, i creditori potrebbero aggredire solamente la liquidità derivante dall'esercizio dell'impresa; tuttavia,

se ciò accadesse, la ricorrente potrebbe essere costretta a cessare l'attività, poiché non riuscirebbe a far fronte ai costi di gestione;

- considerato che la proposta di concordato dev'essere qualificata come proposta di concordato in continuità aziendale, poiché la ricorrente intende continuare a svolgere la sua attività imprenditoriale;

- preso atto che con il piano proposto è previsto il pagamento integrale delle spese dell'OCC in prededuzione, il pagamento integrale in linea capitale dei creditori privilegiati e dei creditori chirografari, mediante il versamento di 36 rate mensili, di cui 35 di importo uguale di € 1.500,00 e l'ultima di € 1.280,95, per un totale di € 53.780,95, con distribuzione trimestrale dapprima a favore dei creditori privilegiati e poi a favore dei creditori chirografari, in proporzione agli importi dovuti;

- ritenuto che non sussistano esigenze di tutela che impongano la nomina di un Commissario Giudiziale;

- rilevato che la ricorrente chiede la concessione delle misure protettive ex art. 78 comma 2 lett. d) CCII, allegando che il creditore principale – AGN per la fornitura di gas al rifugio Merano – ha a sue mani un titolo esecutivo e ha notificato recentemente atto di precetto;

- ritenuto che la richiesta debba allo stato essere accolta, perché tali misure appaiono funzionali ad assicurare il buon esito della procedura, salva nuova valutazione all'esito della votazione,

P.Q.M.

1) dichiara aperta la procedura di concordato minore di

PAFKOVICS ANNA, titolare dell'impresa individuale VEAA DI PAFKOVICS ANNA (C.F. PFKNNA92M62Z134C – part. IVA 03094050212), con sede in Funes (Bz), Via Weiden n. 12;

2) dispone che il professionista nominato gestore della crisi dall'OCC provveda all'immediata comunicazione della proposta, delle integrazioni della stessa, nonché del presente decreto, a tutti i creditori a mezzo di posta elettronica certificata;

3) dispone che il presente decreto sia pubblicato, a cura della cancelleria, sul sito web del Tribunale di Bolzano e nel Registro delle imprese;

4) assegna ai creditori il termine di **giorni trenta**, decorrente dalla data di ricezione della comunicazione di cui al punto 2), eseguita dal gestore della crisi, per far pervenire al professionista,

a mezzo di posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi dell'art. 1 comma 1-ter del Codice dell'amministrazione digitale di cui al D. Lgs. 82/2005, la dichiarazione di adesione o di mancata adesione alla proposta di concordato e le eventuali contestazioni, facendo presente che in mancanza di comunicazione all'OCC nel termine assegnato **si intende che essi abbiano prestato consenso alla proposta nei termini in cui è stata loro trasmessa;**

5) avverte i creditori che dovranno indicare un indirizzo di posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato a cui ricevere tutte le comunicazioni, e che in mancanza i provvedimenti saranno comunicati mediante deposito in cancelleria;

6) dispone che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventi definitivo, non possano, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali, né disposti sequestri conservativi, né acquisiti diritti di prelazione sul patrimonio del debitore da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriori;

7) dispone che il gestore della crisi curi l'esecuzione del presente decreto;

8) manda alla cancelleria per la comunicazione del presente decreto al ricorrente, al gestore della crisi, avv. Giovanna Cipolla, ed al Registro delle imprese.

Si comunichi.

Bolzano, 27/03/2024.

Il Giudice

Massimiliano Segarizzi

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA': ai sensi e per gli effetti del comma 9 bis dell'articolo 16 bis e dell'art. Art. 16 undecies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, come modificato da D.L. 90/2014, io sottoscritto cancelliere del Tribunale di Bolzano attesto che la presente copia informatica di DECRETO del 28/03/2024 depositato il 28/03/2024 è conforme al corrispondente atto contenuto nel fascicolo informatico P.U. 15-1/2024 del Tribunale di Bolzano e che pertanto equivale all'originale ai sensi del citato comma 9 bis.
Bolzano, 28/03/2024